Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 25 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1633.

Modificazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1809, contenente norme per l'esecuzione della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, contenente norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1809, contenente norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1809, recante norme esecutive della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale Supremo militare esprime il suo parere con decisione motivata, presa in Camera di consiglio, con la quale, tenuti presenti i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare, politica e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente sia meritevole di riacquistare il grado e di esercitarlo degnamente, senza detrimento del servizio della disciplina militare.

« Il Tribunale Supremo militare si pronuncia con l'intervento del presidente, di tre giudici militari, del consigliere relatore e di due giudici consiglieri di Stato.

« Almeno uno dei componenti del Collegio deve appartenere alla stessa Forza armata dello Stato alla quale appartiene od apparteneva chi ha presentato la domanda di reintegrazione. All'uopo, con decreto Reale, sono nominati giudici del Tribunale Supremo militare un ufficiale generale della Regia guardia di finanza, un luogotenente generale della M. V. S. N. e un ufficiale generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

« L'incarico di riferire in Camera di consiglio e quello di redigere i motivi del parere sono affidati dal presidente ad uno dei predetti componenti del Collegio.

« In nessun stato del procedimento, è ammesso l'intervento del difensore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1942-XX

Atti del Governo, registro 442, foglio 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1634.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Guardabosone (Vercelli).

N. 1634. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Guardabosone (Vercelli), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1635.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Conservatorio « San Francesco Saverio », con sede in Sarno (Salerno).

N. 1635. R. decreto 17 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio del Conservatorio « San Francesco Saverio », con sede in Sarno (Salerno), e viene approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile con sede nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX, n. 1636.

Erezione in ente morale della « Pia opera Giovanni Albricci », con sede in Roma.

N. 1636. R. decreto 17 novembre 1941, con il quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Pia opera Giovanni Albricci », con sede in Roma, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 58.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 13.068.800 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di lire 50.000 da versarsi all'Amministrazione postale-telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42 e da inscriversi sul capitolo 95 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale. . . . .).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 66. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 gennaio 1942-XX.

Disposizioni relative a trasporti civili su navi adibite a trasporti militari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Comando Supremo può consentire che con le navi mercantili requisite o noleggiate e adibite a trasporti militari siano effettuati, compatibilmente con le esigenze militari, anche trasporti di merci, per fini diversi, per conto di Amministrazioni dello Stato, di altri Enti o di privati. Quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale può essere consentito anche il trasporto di passeggeri civili.

Art. 2.

Il nolo e le altre condizioni per il trasporto indicato nell'articolo precedente sono preventivamente determinati dall'Amministrazione dello Stato che gestisce la nave su cui il trasporto è effettuato.

Art. 3.

L'Amministrazione dello Stato, che gestisce la nave, è esonerata, relativamente alle cose e alle persone trasportate a' sensi dell'articolo 1, da ogni responsabilità, inerente ai rischi ordinari o di guerra.

Non è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 647 del Codice di commercio, relativa alle avarie comuni o alla ripartizione di esse.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1942-XX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 204. — LESEN

(758)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 febbraio 1942-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Fabrizi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Carlo Fabrizi viene nominato Ispettore del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Fabrizi, quale Ispettore del P.N.F. e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(767)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, MINISTRO PER LA GUERRA, 6 novembre 1941-XX.

Abrogazione del decreto interministeriale 10 febbraio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione del personale civile addetto al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA
D'INTESA COI
MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1610, che concede la facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione del personale civile addetto al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana;

Decreta:

E' abrogato il decreto interministeriale 10 febbraio 1941-XIX, relativo alla militarizzazione del personale civile addetto al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(751)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei militari comandati in servizio civile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e coi Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare e col Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Visto l'art. 10 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461;

Decreta:

Art. 1.

Il rapporto di impiego o di lavoro dei militari comandati in servizio civile presso gli enti o le aziende, alla cui dipendenza si trovavano anteriormente al comando in servizio civile, continua ad essere disciplinato dalle norme dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria a cui essi appartengono, o, per coloro che appartengono a categorie non inquadrate sindacalmente o non provviste di contratto collettivo, dalle norme di legge o di regolamento in vigore, o dalle condizioni di contratto o di fatto che disciplinano il rapporto di impiego o di lavoro stesso.

Nei riguardi dei suddetti militari comandati sono applicabili, oltresì ove ricorrano le condizioni previste, i trattamenti previdenziali ed assistenziali previsti dalle disposizioni legislative vigenti o comunque goduti di fatto dal personale in servizio presso l'ente o l'azienda.

Art. 2.

Ai militari comandati in servizio civile, di cui al precedente art. 1 non compete nessun assegno militare nè il trattamento economico dei lavoratori richiamati alle armi previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, o dai contratti collettivi di lavoro, nonchè la corresponsione degli assegni familiari previsti dalla legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, per gli operai richiamati alle armi.

Art. 3.

Il presente decreto non è applicabile al personale dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo ed al personale in genere dipendente dagli enti di diritto pubblico non inquadrati sindacalmente.

Roma, addì 23 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Ministro Segretario del P.N.F.: SERENA
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI
p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO
p. *Il Ministro per la marina*: ARTURO RICCARDI
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: PRICOLO
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA
Il Ministro per la cultura popolare: PAVOLINI
Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra
FAVAGROSSA

(745)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1941-XX.

Destinazione all'erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni e col Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulle attribuzioni del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 33, relativo alla nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941-XIX, n. 967;

Considerata l'opportunità che gli eventuali utili derivanti dalla importazione unitaria di determinate merci estere siano devoluti a beneficio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli Enti e Società sottoelencati, ai quali è riservata l'importazione — da tutti i Paesi, ad eccezione dei contingenti da Germania e da Svizzera — delle merci a fianco di ciascuno indicate:

1. S. A. Importazione Bestiame (S.A.I.B.), via Sforza, 14, Roma - (V. d. 1) Cavalli - (2) Muli - (3) Bovi - (5) Tori - (6) Vacche - (7) Giovenche e torelli - (8) Vitelli - (9) Bestiame ovino - (10) Bestiame caprino - (11) Porci - (19) Carni non preparate - (20) Carni preparate - (129) Strutto - (130) Lardo.

2. Compagnia Italiana Esportazione Importazione e Commercio Prodotti Avicoli ed Affini (C.E.I.P.A.), via Maurizio Gonzaga, 4, Milano - (V. d. 12) Pollame (ex 18) Pollame morto - (24) Uova di pollame. (Quota commercio).

3. Compagnia Importazione Prodotti Pesca Conservati (Cippesco), viale Africa, 122, Roma - (V. d. 34 a/2) Baccalà (34 a/3) Stoccafisso.

4. Compagnia Nord Italia per il commercio estero (CONICE), via Ceccardo Roccatagliata, 1, Genova - (V. d. 34/a) Pesci secchi, salati, o affumicati, escluso baccalà e stoccafisso (34/b) Pesci marinati, sott'olio e altrimenti preparati.

5. Compagnia Commerciale Italo Sud Centro Americana d'Importazione e di Esportazione (CISCAFFE), piazza S. Matteo, 15, Genova - (V. d. 37) Caffè.

6. Compagnia Adriatica Importazione Esportazione S. A. (C.A.I.E.S.A.), via Genova, 9/11, Trieste (V. d. 37) Caffè.

7. Compagnia Mediterranea Importazione Esportazione S. A. (COMIESCAFFE'), piazza Costanzo Ciano n. 32, Napoli - (V. d. 37) Caffè.

8. Compagnia Agricola Industriale della gomma e dell'olibanum (OLIBANUM) piazza di Spagna, 9, Roma - (V. d. 50) Cacao (quota industria).

9. Compagnia Italiana Importazione Esportazione con le Indie (COINDIE), via Roma, 6/9, Genova - (V. d. 50) Cacao (quota commercio) (54) Pepe.

10. Federazione Italiana Consorzi Agrari (FEDERCONSORZI), via 4 Fontane, 13, Roma (V. d. 64) Grano (67) Granoturco (per la sola provenienza Romania).

11. Compagnia Italiana Scambi Cereali Legumi Affini (C.I.S.C.L.A.), piazza Navona, 49, Roma - (V. d. 65) Segala - (66/b) Orzo (escluso quello da birra) - (67) Granoturco (escluso quello di provenienza Romania) - (69) Granaglie n. n (74) Legumi secchi - (918) Avena. (Quota commercio).

12. S. A. Cooperativa Consorzio Italiano Scambi Estero (C.I.S.E.), via delle Muratte, 43, Roma - (V. d. 65) Segala (66/b) Orzo (escluso quello da birra) - (67) Granoturco (escluso quello di provenienza Romania) - (69) Granaglie n. n. (74) Legumi secchi - (918) Avena. Quota Ente Cooperazione).

13. S.A. Compagnia Italiana per il commercio delle patate (SOLANUM), via Genova, 23, Roma - (V. d. 76) Patate (escluse quelle da semina.

14. Consorzio Nazionale fra produttori oli di semi (CONSOLIOSEMI), via S. Prospero, 1, Milano - (V. d. 117) Semi oleosi - (125) Oli vegetali (escluso olio di oliva).

15. Compagnia Italiana Commercianti Importatori Esportatori Oli (CICIEO), via Ludovisi, 45, Roma - (V. d. 125/e) Olio d'oliva.

16. Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti (E.I.C.A.), corso XXII Marzo, 59, Milano - (V. d. 12) Pollame - (ex 18) Pollame morto (24) Uova di pollame - (34/a) Pesci secchi, salati, o affumicati, escluso baccalà e stoccafisso (34/b) Pesci marinati, sott'olio e altrimenti preparati - (37) Caffè. (Quota Ente Cooperazione).

17. Società Approvvigionamenti Industrie Saponi (S.A.I.S.), via XX Settembre, 33, Genova - V. d. ex 125/h) Olio di soia (127/b) Sevo animale altro - (134) Olio di cocco, ecc. - (135) Olio di palma - (137 a/2) Grassi animali n. n. altri (655/a) Colofonia - (718) Acidi grassi. (Quota industria).

18. Società Approvvigionamenti Industrie Chimiche e Farmaceutiche (S.A.I.C.E.F.), via Canova, 25, Milano (V. d. 645) Essenza di trementina. (Quota industria).

19. Compagnia Commerciale Importazione Esportazione Prodotti Chimici e Materie Prime (CHIMICOMIT), via S. Maria in Via, 38, Roma - (V. d. ex 125/h) Olio di soia - (127/b) Sevo animale altro - (134) Olio di cocco, ecc. (135) Olio di palma (137 a/2) Grassi animali n. n. altri - (655/a) Colofonia - (718) Acidi grassi - (645) Essenza di trementina - (650) Paraffina solida. (Quota commercio).

20. Istituto Cotoniero Italiano (ISTICO), via Borgonuovo, 11, Milano - (V. d. 181/a) Cotone - (182) Cascami di cotone di ogni sorta.

21. Compagnia Importazione Lane S. A. (C.I.L. S.A.), via Manzoni, 9, Milano - (V. d. 211) Lane - (212) Cascami e borra di lana.

22. S. A. Fertilizzanti Naturali d'Italia (S.A.F. N.I.), via Torino, 107, Roma (V. d. 274 a/1-a/2 Minerali metallici di ferro (715/c) Concimi chimici potassici - (eventualmente) Altre materie varie (Limitatamente alle importazioni da Spagna e Marocco Spagnolo).

23. Ente Distribuzioni Rottami (Endirot), corso del Littorio, 10, Milano (V. d. 278) Fottami di ferro e di acciaio - (ex 280) Ghisa da affinazione allo stato grezzo - (951) Stracci di ogni sorta (escluse le cartacce da macero).

24. Consorzio Nazionale Approvvigionamenti Materie Prime per Fonderia Ghisa (CAMPFOND), via Dante, 18, Milano (V. d. 279) Rottami di ghisa, ecc. - (ex 280) Ghisa per fusione allo stato greggio.

25. Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), via Molise, 11, Roma (V. d. 274) Minerali metallici vari (esclusi minerali di ferro provenienti da Spagna e Marocco Spagnolo (281) Leghe ferro metalliche allo stato greggio (282) Metalli per leghe ferrometalliche - (373) Antimonio allo stato metallico - (379) Piombo e sue leghe (388/a) Metalli e leghe metalliche non nominati, in pani e rottami.

26. Consorzio Porcellane e Terraglie (CI.PI.TI.), piazza del Gesù, 46, Roma (V. d. 549) Smeriglio e corindone naturale - (550) Corindone artificiale, ecc. - (551) Lavori di smeriglio, ecc. - (556) Caolino - (558) Argille, terre refrattarie e terre da fonderia - (ex 565) Quarzite - (567) Materiale refrattario. (Quota industria).

27. Compagnia Italiana Vetro e Ceramica (C.I.V. E.C.), via dei Villini, 18, Roma - (V. d. 549) Smeriglio e corindone naturale - (550) Corindone artificiale, ecc. - (551) Lavori di smeriglio, ecc. - (556) Caolino - (558)

Argille, terre refrattarie e terre da fonderia - (ex 565) Quarzite - (567) Materiale refrattario. (Quota commercio).

28. Società Italiana per il Commercio Estero Anonima (S.I.C.E.A.), via Torino, 107, Roma - (V. d. ex 565) Fosfati minerali greggi - Materie varie provenienti da Paesi extra europei e da Francia, Impero e Colonie francesi - Merci requisite.

29. Società Nazionale Importazione del Legname (S.N.I.L.), via Frattina, 89, Roma - (V. d. 604 a/b) Legno comune e fino (escluso quello per cellulosa).

30. Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa (S.A.I.C.I.), via Cernaia, 8, Milano - (V. d. ex 604) Legname per cellulosa tessile - (ex 605) Legna da fuoco per cellulosa tessile.

31. Società Approvvigionamenti Cererie Italiane (S.A.C.I.), piazza Corvetto, 1, Genova - V. d. 650) Paraffina solida. (Quota industria).

32. Consorzio Nazionale Industria Conciaria (CONSORCONCIA), via Montenapoleone, 21, Milano - V. d. 805) Pelli non buone da pellicceria - (809) Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, ecc. (purchè adatte per la fabbricazione di calzature militari ed oggetti di equipaggiamento militari ed oggetti di equipaggiamento militare) - 888/a ed ex 888/b) Calzature di pelle o di cuoio (purchè adatte per usi militari). (Quota industria).

33. Compagnia Nazionale Importatori Pelli (CIMPE), via Cesare Cantù, 4, Milano - (V. d. 805) Pelli non buone da pellicceria - (809) Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, ecc. (purchè adatte per la fabbricazione di calzature militari ed oggetti di equipaggiamento militare) - (888/a ed ex 888/b) Calzature di pelle o di cuoio (purchè adatte per usi militari). (Quota commercio).

34. S. A. Pirelli Centro Unico Raccolta Gomma (CURGOM), via Fabio Filzi, 21, Milano - (V. d. 802 b) Nero fumo anche in polvere (quota destinata all'industria della gomma) (826) Gomma elastica (826 bis) Avanzi, fratumi, ecc. di ebanite, di gomma, ecc.

35. Società Nazionale delle Cartiere (NAZIOCARTA), piazza Castello, 18, Torino - (V. d. 846) Pasta per la fabbricazione della carta Legnami e materie prime affini per la fabbricazione della carta.

36. ITALVISCOSA, corso Vittorio Emanuele, 37/39, Milano (V. d. 846/b) Cellulosa tessile,

dovranno cedere le merci stesse alle ditte destinatarie, ad un prezzo corrispondente a quello del mercato interno, stabilito dai Ministeri competenti.

Art. 2.

In confronto al prezzo di cessione determinato come sopra, sarà accertato il costo complessivo per ciascuna delle materie da importarsi dagli Enti e Società designati, costo che sarà comprensivo del prezzo di acquisto C.a.n., dei diritti di confine, delle spese varie e di una quota a favore degli Enti e delle Società importatori, a titolo di interessi e di rimborso spese.

Art. 3.

La differenza, fra il prezzo di cessione di cui all'art. 1 ed il costo accertato di cui all'art. 2, sarà devoluta al bilancio dello Stato.

Art. 4.

Per la pratica attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno stipulate apposite convenzioni fra il Ministero delle finanze e gli Enti e Società importatori.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1941-XX

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: PARESCHI
Il Ministro per le corporazioni: RICCI
Il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra
FAVAGROSSA

(752)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta E. I. Valentine, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta E. I. Valentine, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta E. I. Valentine, con sede in Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Augusto Belardinelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(750)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX

Sottoposizione a sequestro della Società italiana registratori di cassa « National », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana registratori di cassa « National », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società italiana registratori di Cassa « National », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore generale Giorgio Nobili.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(749)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX.
Nomina del contrammiraglio Paolo Borgatti a membro del Consiglio per le telecomunicazioni in sostituzione del pari grado Federico Vicedomini.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;
Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1940-XVIII, registro n. 22, Ufficio riscontro poste, foglio n. 170;
Vista la delega del Ministero della marina - Gabinetto, di cui al suo foglio 1550/2 del 7 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Il contrammiraglio Paolo Borgatti è nominato membro del « Comitato per le telecomunicazioni » quale delegato di detto Ministero, in sostituzione del contrammiraglio Federico Vicedomini che, con pari data, cessa da tale carica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(753)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Walt Disney, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Walt Disney, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Walt Disney, con sede a Milano, già sottoposta a sindacato con decreto Ministeriale 16 dicembre 1940, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Edgardo Villa.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(747)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Banca agricola popolare di Ginosa » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;
Vista l'istanza per la dichiarazione di pubblico interesse della fusione del Banco di Napoli e della « Banca agricola popolare di Ginosa », società anonima cooperativa con sede in Ginosa, mediante incorporazione della seconda nel primo;
Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse e per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre i termini previsti dagli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione del Banco di Napoli e della « Banca agricola popolare di Ginosa », società anonima cooperativa con sede in Ginosa, mediante incorporazione della seconda nel primo.

Il termine, durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

(759) *Il Ministro*: GRANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 febbraio 1942-XX - N. 31

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	65,40	—
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,30
Id. 3,50 % (1902)	77,65
Id. 3 % lordo	54,275
Id. 5 % (1935)	93,35
Redimibile 3,50 % (1934)	74,875
Id. 5 % (1936)	95,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,325
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,575
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,25
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,40
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,45
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 12 dicembre 1941-XX, il notaio dott. Pietro Messina fu Nicola, residente ed esercente in Villamagna, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Chieti.

Roma, addì 18 febbraio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(754)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi dei biscotti e delle gallette tipo « Tessera »

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito come segue i prezzi dei biscotti e delle gallette tipo « Tessera »:

A. — Biscotti siringati, stampati e lievitati:

a) sciolti, confezionati in latte o scatole di cartone:

1) prezzo di vendita al dettagliante, per merce resa franco stazione ferroviaria destino, netto, pagamento 30 giorni o tratta a vista sconto 1 %, imballaggi interni ed esterni a rendere a carico del produttore, L. 15,30 al kg.;

2) prezzo di vendita al grossista, ferme le condizioni di cui sopra, sconto del 5 %, più il 2 % per l'imposta entrata;

3) prezzo al consumo L. 1,90 l'hg.;

b) confezionati in pacchetti da 100 gr.:

1) prezzo di vendita al dettagliante, per merce resa franco stazione ferroviaria destino, netto, pagamento 30 giorni o tratta a vista sconto 1 %, imballaggi interni ed esterni a rendere a carico del produttore, L. 17,80 il kg.;

2) prezzo di vendita al grossista, ferme le condizioni di cui sopra sconto del 5 % più il 2 % per l'imposta entrata;

3) prezzo al consumo L. 2,10 l'hg.

B. — Gallette:

a) sciolte, confezionate in latte o scatole di cartone:

1) prezzo di vendita al dettagliante, per merce resa franco stazione destino, netto, pagamento 30 giorni o tratta a vista sconto 1 %, imballaggi interni ed esterni a rendere a carico del produttore L. 6,95 il kg.;

2) prezzo di vendita al grossista, ferme le condizioni di cui sopra, sconto del 5 % più il 2 % per l'imposta entrata;

3) prezzo al consumo L. 0,85 l'hg.;

b) confezionate in pacchetti da 114/160 gr.:

1) prezzo di vendita al dettagliante per merce resa franco stazione ferroviaria destino, netto, pagamento 30 giorni o tratta a vista sconto 1 %, imballaggi interni ed esterni a rendere a carico del produttore, L. 8,45 al kg.;

2) prezzo di vendita al grossista ferme le condizioni di cui sopra, sconto del 5 % più il 2 % per l'imposta entrata;

3) prezzo al consumo L. 0,95 l'hg.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(762)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.